

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 71/A

presentata dai Consiglieri regionali
MELE - CANU - ENNAS - GIAGONI - MANCA Ignazio - PIRAS - SAIU - SALARIS

il 12 novembre 2019

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31
(Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

In attesa di una disciplina organica che riconosca la specialità del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale prevista dall'articolo 22 bis della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda), si propone la modifica all'articolo 58, rubricato "Contratti collettivi", della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Tale esigenza è emersa in conseguenza della svolta fondamentale data alla pubblica amministrazione con l'emanazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, mediante l'introduzione di istituti giuridici tipici, dei rapporti di lavoro di tipo privatistico, che ha visto anche il radicale cambiamento del rapporto di lavoro per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale il quale, a differenza dell'omologo personale del disciolto Corpo forestale dello Stato (rimasto nel regime pubblicistico), aderì, allora, al nuovo regime privatistico introdotto nell'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna dalla legge regionale n. 31 del 1998 sopra richiamata.

Questa scelta, innovativa per quel periodo, ha manifestato nel tempo l'esigenza di introdurre anche per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale quegli istituti tipici di un moderno Corpo di polizia regionale con elevata competenza tecnica che da sempre lo ha contraddistinto e, sulla scorta di tali considerazioni, questo Consiglio regionale, con la legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, ha inteso inserire nell'ordinamento regionale la previsione di una riforma del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, introducendo una disciplina organica che ne riconosca la specialità, in armonia, ove compatibili, con le norme ordinamentali dei corpi di polizia statale che recentemente hanno inglobato, a vario titolo, le competenze del disciolto Corpo forestale dello Stato.

Alla luce di tali moderne previsioni normative, ed in applicazione del comma 7 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle ammini-

strazioni pubbliche), appare estremamente necessario ed urgente adottare una specifica e separata disciplina contrattuale, tale da consentire alle rappresentanze del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, di contrattare, analogamente a quanto lo stesso articolo 31 riconosce al personale dirigente per le proprie specificità, una differente trattazione, in separato ed autonomo tavolo contrattuale, delle problematiche professionali ed operative proprie di un Corpo di polizia regionale con competenze specialistiche, che differiscono profondamente da quelle tipicamente amministrative del restante personale della Regione e che resterà disciplinato dal rispettivo contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL), ad esso confacente.

Tale auspicata modifica dell'articolo 58 di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, vuole essere il primo e significativo passo volto a dare attuazione alla legge regionale n. 16 del 2011, al fine di porre in essere le premesse per l'emanazione di una disciplina organica che riconosca la specialità del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in armonia con le norme ordinamentali dei corpi di polizia dello Stato che svolgono un analogo servizio ed in analoga situazione di stato, in quanto applicabili.

La proposta di legge che segue prevede, pertanto, all'articolo 1, commi 1 e 2, rispettivamente, le seguenti modifiche all'articolo 58:

- comma 1, la modifica del comma 3 dell'articolo 58, dal quale sono sopprese le parole: "nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale,";
- al comma 2, introduce il comma 4 bis volto a dare attuazione ad una separata area contrattuale per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in analogia a quanto già previsto per la Dirigenza regionale al comma 4 del medesimo articolo.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SAIU, Presidente e relatore di maggioranza - LOI, Vice Presidente - TUNIS, Segretario - SOLINAS Alessandro, Segretario e relatore di minoranza - COCCIU - CORRIAS - DERIU - MANCA Ignazio - OPPI - SATTA Giovanni - ZEDDA Massimo.

Relazione di maggioranza

On. SAIU

pervenuta il 7 febbraio 2020

La proposta di legge n. 71 recante "Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)", trasmessa alla prima Commissione il 14 novembre 2019, è stata iscritta all'ordine del giorno il 21 gennaio. Nella seduta del 23 gennaio, a seguito dell'illustrazione della proposta da parte del proponente, l'On. Mele, sono stati sentiti in audizione gli Assessori degli affari generali, personale e riforma della Regione e regionale della difesa dell'ambiente, i sindacati del personale regionale e il direttore generale del Corpo forestale. Nel corso delle audizioni è stata più volte sottolineata la natura peculiare di molteplici funzioni svolte dal Corpo forestale e proprio in ragione di tale specificità i soggetti intervenuti hanno rappresentato l'esigenza di una rivisitazione della disciplina vigente. In particolare, la quasi totalità delle sigle sindacali ha messo in evidenza alcune problematiche considerate prioritarie per rafforzare e migliorare l'attività del Corpo forestale nell'auspicio, condiviso anche dagli assessori presenti e dal direttore generale del Corpo forestale, che il provvedimento in discussione sia strumentale al riconoscimento delle misure richieste.

Nelle due sedute immediatamente successive la Commissione ha svolto la discussione generale sul provvedimento e l'esame degli articoli e degli emendamenti sospendendo il voto finale in attesa del parere finanziario della Commissione Terza. Quest'ultima si è espressa in senso favorevole, all'unanimità dei presenti, nella seduta del 29 gennaio. La Prima Commissione ha licenziato a maggioranza il testo per l'Aula nella seduta del 30 gennaio.

La proposta di legge n. 71 nasce dal riconoscimento della specificità delle funzioni tecniche e di polizia che la legge assegna al Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Tali aspetti, che contraddistinguono e differenziano l'attività del Corpo forestale, trovano riscontro nella peculiare disciplina contenuta nella legge regionale n. 26 del 1985 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) per quanto attiene ad alcuni istituti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico derogatori rispetto a quanto previsto per il resto del personale del comparto regione (ad esempio con riferimento alle qualifiche, ai contingenti numerici, all'orario di servizio, alle indennità). Parimenti, la legge regionale n. 31 del 1998 nel testo attualmente vigente prevede che il personale del Corpo forestale sia destinatario di una "disciplina distinta" all'interno del contratto di comparto. La proposta di legge n. 71, con l'obiettivo di offrire uno strumento concreto per dare attuazione a tali esigenze di specificità di disciplina, istituisce una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto analogamente a quanto è oggi stabilito nella legge regionale n. 31 del 1998 per i dirigenti. Il testo oggi in discussione, pertanto, consentirebbe al personale del Corpo forestale di portare in un separato tavolo di contrattazione le proprie istanze attraverso organizzazioni sindacali specifiche di categoria. Tale modifica è strumentale per riconoscere spazi e rilievo adeguati ai temi e alle questioni i-

nerenti il Corpo forestale i quali, proprio in virtù delle peculiarità che li caratterizzano, rischiano di non essere riportati nel modo più efficace dalle organizzazioni sindacali rappresentative di tutto il comparto.

La competenza del legislatore regionale in materia si fonda sulla potestà legislativa primaria riconosciuta dallo Statuto speciale in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale", trova riscontro anche nel decreto legislativo n. 165 del 2001, che all'articolo 46, comma 13, fa riferimento per la contrattazione collettiva ad un "ambito di competenza" in capo alle regioni a statuto speciale e le province autonome ed è attestata anche in via di fatto dalla consolidata esistenza di un comparto autonomo di contrattazione della Regione come, peraltro, si verifica anche nelle altre Regioni a Statuto speciale. L'approvazione di tale proposta di modifica, inoltre, come attestato anche dalla Relazione tecnica richiesta dalla Prima Commissione, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006, non implica nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione in quanto si traduce in una modifica di natura soltanto ordinamentale.

Relazione di minoranza

On. SOLINAS Alessandro

non pervenuta

Parere della Terza Commissione

La Terza Commissione, nella seduta del 29 gennaio 2020, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del regolamento interno, il Presidente.

Relazione tecnica dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione

La proposta di legge n. 71, concernente "Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)", ha la finalità di introdurre, all'interno del comparto di contrattazione regionale di cui articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, una autonoma e separata area di contrattazione per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, così come già previsto per i dirigenti dall'articolo 58, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998. Attualmente il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è di 1.234 unità.

La proposta di legge in questione consta di tre articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 attraverso l'inserimento del comma 4 bis che istituisce, all'interno del comparto di contrattazione regionale, la separata area per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in attesa dell'adozione di una disciplina organica che riconosca la specialità del personale del predetto Corpo forestale prevista dall'articolo 22 bis della legge regionale n. 26 del 1985 istitutiva del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione sarda. Conseguentemente viene modificato anche il comma 3 dell'articolo 58.

L'articolo 2 contiene la norma finanziaria nella quale si precisa che dalla proposta di legge in questione non derivano maggiori spese in quanto agli oneri derivanti dall'applicazione della legge si prevede con le risorse già individuate, anche per il CFVA, nella previsione del bilancio regionale pluriennale 2020/2022.

Infine l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Titolo: Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di area di contrattazione del Corpo forestale

Art. 1

Art. 1

Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contatti collettivi)

Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contatti collettivi)

1. All'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 è soppresso il periodo: "nonché per il personale del corpo forestale e di vigilanza ambientale, ";
- b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4 bis. In attesa di una disciplina organica che riconosca la specialità del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 22 bis della legge regionale n. 26 del 1985 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), come modificato dall'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2011 (Norme in materia di organizzazione e personale), il personale del corpo forestale e di vigilanza ambientale costituisce una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. L'attuale contratto continua ad applicarsi sino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro (CCRL corpo forestale).".

- a) al comma 3 è soppresso il periodo: "nonché per il personale del corpo forestale e di vigilanza ambientale, ";
- b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4 bis. Il personale del corpo forestale e di vigilanza ambientale costituisce una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. L'attuale contratto continua ad applicarsi sino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro (CCRL Corpo forestale).".

Art. 2

Art. 2

Norma finanziaria

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) e successive

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

modifiche ed integrazioni, iscritte in conto della missione 09 - programma 05 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2019-2021 e quelle corrispondenti del bilancio degli anni successivi.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 3

Entrata in vigore

(identico)